

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1969

Interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per età degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La cessazione dal servizio permanente per età degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è regolata dall'articolo 35 della legge sullo stato degli ufficiali, n. 113, del 10 aprile 1954, che fissa precisi *limiti di età*, distinti per grado e specialità, per tutti gli ufficiali in servizio permanente.

L'articolo 20 (terzo comma) della stessa legge — trattando degli ufficiali « a disposizione », che costituiscono una delle posizioni in cui può trovarsi l'ufficiale in servizio permanente (ai sensi dell'articolo 17) — stabilisce, inoltre, che « l'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ... ».

Per l'esatto ed armonico coordinamento delle predette disposizioni tra loro, la cessazione dalla posizione di « a disposizione », di cui all'articolo 20, avrebbe dovuto coincidere (nel tempo) con la cessazione dal servizio permanente, di cui all'articolo 35, ciò che si verifica soltanto nel caso in cui

l'ufficiale ha mantenuto lo stesso grado con il quale era stato transitato a disposizione.

Ma, tale ristagno nello stesso grado è stato rotto dall'articolo 101 della legge sull'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137 (emanata 19 mesi dopo quella sullo « stato »), che ha attribuito, all'ufficiale « a disposizione » giudicato idoneo all'avanzamento in servizio permanente effettivo, la possibilità di conseguire (in determinate condizioni) la promozione al grado superiore, a tutti gli effetti.

La promozione al grado superiore avrebbe dovuto rendere inapplicabile la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge n. 113 del 1954, perchè incompatibile con la norma sancita, per *tutti gli ufficiali in servizio permanente*, dall'articolo 35 della medesima legge, che consente ad essi di rimanere in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età del proprio grado.

All'atto pratico, però, le cose sono andate molto diversamente, perchè l'Amministrazione militare — con una interpretazione

eccessivamente ristretta — attribuì alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 20, sulla cessazione della posizione di « a disposizione », il valore di cessazione dal servizio permanente, e collocò in congedo gli ufficiali a disposizione (promossi al grado superiore in tale posizione) all'atto del raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito precedentemente, cioè del *grado inferiore* a quello effettivamente rivestito nel momento, in stridente contrasto con l'articolo 35.

Si creò, così una situazione assurda, moralmente ingiusta e giuridicamente di dubbia legittimità, che sollevò malumori, critiche ed obiezioni, in varia sede.

Tali critiche ed obiezioni furono ritenute giuste e tenute presenti nella emanazione della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 (relativa ai nuovi limiti di età per tutti i militari), che all'articolo 1, secondo comma, così si esprime: « Per l'ufficiale a disposizione promosso al grado superiore ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».

Alla legge 1499 dell'ottobre 1962 fu data la decorrenza retroattiva del 1° gennaio 1962.

Con questa disposizione si rettificò *implicitamente* il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (pur senza farvi alcun preciso riferimento), ma *non dalle origini*, come la natura e le finalità del provvedimento (rettifica di una precedente errata norma di legge) esigevano, ciò che avrebbe richiesto un apposito separato provvedimento di legge.

Per ragioni contingenti, il *provvedimento rettificativo* fu inserito in un altro provvedimento di maggiore ampiezza, ma di diversa natura e finalità, cioè semplicemente innovativo (qual è la legge sui nuovi limiti di età), venendo così meno alle sue finalità fondamentali.

In tal modo l'originaria errata disposizione fu rettificata per l'avvenire e fu sa-

nata anche la situazione degli ufficiali che erano stati colpiti dalla norma stessa dal 1° gennaio 1962 in poi (furono richiamati in servizio); ma rimasero fuori tutti gli ufficiali « a disposizione » collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1962 (al massimo nei due o tre anni precedenti), pur non essendo stati ancora raggiunti dai limiti di età del proprio grado.

Per colmare le lacune lasciate dagli incompleti provvedimenti emanati fin'adesso e riparare — sia pure tardivamente — al danno che ne è derivato, è stato compilato l'unito disegno di legge.

Si è ritenuto opportuno dare a tale disegno di legge la forma di *interpretazione autentica*, sia perchè tale è l'essenza del provvedimento proposto, sia per mettere bene in luce il *duplice carattere rettificativo* del provvedimento stesso, e cioè:

rettificativo dell'errata impostazione di una originaria norma di legge;

rettificativo della discutibile interpretazione che ne è stata data in sede applicativa.

Esso risolve, inoltre, automaticamente, anche il problema della decorrenza, che — per una norma interpretativa — non può essere diversa da quella della legge di cui intende affermare la retta interpretazione.

Giova precisare che il provvedimento riguarda un limitato numero di ufficiali delle tre Forze armate, non implica alcun richiamo in servizio e comporta un onere finanziario molto modesto, che potrà essere sostenuto senza appositi nuovi stanziamenti di fondi.

Si confida nel senso di giustizia degli onorevoli senatori, perchè non siano ancora una volta deluse le legittime aspettative di una benemerita categoria di ufficiali (tutti ex combattenti), che — pur essendo tra quelli che hanno maggiormente sofferto per le ultime dolorose vicende del nostro Paese — sono stati ingiustamente mortificati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le norme contenute nell'articolo 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sulla cessazione dal servizio permanente per « limiti di età » degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, valgono per tutti gli ufficiali in servizio permanente e, quindi, anche per gli ufficiali in servizio permanente « a disposizione », promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra, quali norme interpretative, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, cui si riferiscono.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio, nell'ambito di ciascuna Forza armata.